



CONFINDUSTRIA

Decreto “Ristori”

3 novembre 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e il sostegno a lavoratori e settori produttivi colpiti dalla pandemia da COVID-19.

Il decreto è stato assegnato alle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato per l'avvio dell'iter parlamentare di conversione in legge. Esso interviene con misure finalizzate sia al ristoro delle attività economiche interessate direttamente dalle misure restrittive previste dal DPCM del 24 ottobre scorso, sia al sostegno dei loro lavoratori.

Il DL ha un impatto in termini di indebitamento netto pari a 3,3 miliardi di euro nel 2020 e praticamente nullo nel triennio 2021-2023¹.

Le coperture sono fornite da minori spese pari a 1,9 miliardi (le maggiori entrate sono pari a soli 34 milioni) e in particolare: *i*) un miliardo deriva dai risparmi sugli stanziamenti per le indennità una-tantum (riconosciute ai liberi professionisti titolari di partita IVA e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali, agli operai agricoli, ai lavoratori dello spettacolo) e per il Fondo per il reddito di ultima istanza decisi con il DL 18/2020 e prorogati poi con il DL 34/2020; *ii*) 860 milioni riguardano la minore spesa del tax credit vacanze (derivante dal minor ricorso al credito d'imposta) versata dall'Agenzia delle Entrate al bilancio dello Stato nella voce "Entrata". Inoltre, il provvedimento si avvale anche delle risorse rese disponibili dal minor utilizzo di alcune misure disposte dai precedenti provvedimenti: alcuni crediti d'imposta, il bonus per i lavoratori presenti in azienda nel mese di marzo e le misure di integrazione salariale.

A una prima valutazione, il decreto-legge si pone in continuità coi precedenti, accentuandone l'intonazione emergenziale, come prevedibile visto l'aggravarsi del quadro epidemiologico. In questo contesto, al netto delle misure lavoristiche (su cui permangono le note criticità legate al contributo addizionale per la Cassa Covid e al blocco dei licenziamenti) e di quelle in tema di fiere ed export (positive, ma insufficienti), i principali target del provvedimento sono estranei al perimetro della manifattura, vista anche la continuità finora assicurata alle relative attività.

In sede di conversione, sarà comunque opportuno valutare integrazioni all'elenco dei codici ATECO per una più puntuale individuazione dei settori maggiormente colpiti dalle

¹ I 5,4 miliardi di euro a cui fa riferimento il Ministro dell'Economia nelle sue dichiarazioni riguardano le sole misure espansive, ossia le maggiori spese e le minori entrate, rispettivamente pari a 4,4 miliardi e 898 milioni.

misure restrittive, al fine di evitare ingiustificate discriminazioni tra operatori di uno stesso comparto o tra filiere diverse.

Non si può poi non rilevare che il non trascurabile stanziamento di risorse funzionali agli ulteriori indennizzi e provvidenze ora messi in campo debba essere accompagnato da un'urgente azione di rilancio economico, a partire dalla prossima Manovra.

Di seguito, una prima disamina delle misure di maggiore interesse.

Indennizzi e misure fiscali

Si introduce, anzitutto, un **contributo a fondo perduto** per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nell'ambito dei settori economici oggetto delle limitazioni previste dai DPCM di ottobre 2020; a tal fine, la norma rinvia ad un elenco di codici ATECO (Allegato 1).

Viene meno, rispetto alla misura contenuta nel c.d. DL Rilancio, la limitazione ai soli soggetti con ricavi e compensi (nel 2019) entro i 5 milioni di euro.

Per consentire una rapida erogazione del contributo, si prevede che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal DL Rilancio, parametrando la somma erogata a una percentuale di quella corrisposta in precedenza (e il cui valore, come noto, era determinato sulla base del calo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019). Specifici criteri sono dettati, poi, per la determinazione del contributo spettante ai soggetti che non hanno presentato l'istanza ai sensi del DL Rilancio.

In ogni caso, l'ammontare massimo del contributo erogabile è pari a 150 mila euro.

Il contributo è riconosciuto nell'ambito del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" previsto dalla Commissione Europea.

Viene esteso, fino al 30 giugno 2021, il periodo di utilizzo del c.d. **bonus vacanze**, introdotto dal DL Rilancio; l'agevolazione, riconosciuta una sola volta, riguarda le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite in sede di introduzione della misura.

È prevista, inoltre, l'estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 del **credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto d'azienda** previsto DL Rilancio, al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese - indipendentemente dal volume di ricavi e compensi

registrato nel periodo d'imposta precedente - dei settori indicati nell'Allegato 1, la cui attività, a causa dell'evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con i recenti provvedimenti.

Viene poi disposta la cancellazione della **seconda rata dell'IMU**, in scadenza entro il 16 dicembre 2020, per i soggetti che svolgono attività economiche dettagliate in Allegato. Si evidenzia che tale intervento riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività sospese, esercitate nei medesimi immobili. La norma si affianca alle precedenti disposizioni di esenzione IMU per i soggetti operanti nei settori del turismo e dello spettacolo (art. 78 del c.d. DL Agosto) e richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.

In proposito, si segnala sin d'ora la necessità di adeguare alcune delle misure agevolative sopra menzionate ai limiti e alle condizioni della nuova sezione 3.12 del QT.

Infine, è disposta la proroga del termine per la presentazione del **modello 770** relativo all'anno di imposta 2019 dal 2 novembre al 10 dicembre 2020.

Misure in materia di lavoro

Il decreto-legge prevede il riconoscimento di un ulteriore periodo di sei settimane di ammortizzatori sociali COVID e fino al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento.

Viene confermato il versamento della contribuzione addizionale in caso di utilizzo di ammortizzatori sociali COVID, con la conseguenza che per le imprese tenute, comunque, al versamento della contribuzione ordinaria, i costi - in caso di fruizione degli strumenti di integrazione salariale - si sommano.

Il riconoscimento dell'ulteriore periodo di 6 settimane di integrazione salariale per COVID-19 è una necessaria e logica conseguenza dell'ulteriore proroga del blocco dei licenziamenti.

Si continua a valutare in maniera assolutamente negativa l'obbligo di versamento del contributo addizionale in quanto viene meno la simmetria fra divieto di licenziamento e concessione dell'ammortizzatore sociale.

Inoltre, il contributo addizionale viene determinato impropriamente facendo riferimento al fatturato del periodo pregresso, indicatore che non ha alcun nesso con la fattispecie che giustifica l'integrazione al reddito (vale a dire la pandemia) e che, di per sé, non è neppure indice dello stato di salute e/o di equilibrio economico finanziario dell'impresa.

Più in dettaglio, il provvedimento regola quattro aspetti.

1. **Dispone la possibilità di richiedere CIGO COVID, l'assegno ordinario COVID e la cassa integrazione in deroga COVID per 6 settimane**, consentendo così ai datori di lavoro la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa per gli eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica.

Le sei settimane sono collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e sono riconosciute ai datori di lavoro cui sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane previsto nel DL Agosto, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Così come per le 18 settimane di integrazione salariale, anche in questo caso è previsto il versamento di un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019.

Il contributo è pari:

- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
 - al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
 - il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività.
2. **Fino al 31 gennaio 2021 viene reintrodotta la limitazione "generalizzata" per i licenziamenti collettivi e individuali. Restano operanti le preclusioni e le esclusioni già vigenti.**

Nel provvedimento viene replicata la "tecnica" della preclusione "generalizzata" fino al 31 gennaio 2021 dell'avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e della sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di

nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Dunque, viene abbandonata la scelta, operata nel DL Agosto, di far coincidere la fine del blocco dei licenziamenti con l'utilizzo completo degli ammortizzatori in capo alla singola impresa, a favore della reintroduzione di un blocco generalizzato fino al 31 gennaio (in coincidenza con il termine previsto per l'utilizzo della Cassa COVID). Peraltro, tale blocco, in base alle dichiarazioni del Governo, dovrebbe essere prorogato fino al 31 marzo, ancora una volta in coincidenza con il termine di un'ulteriore proroga delle Cassa COVID che, tuttavia, sempre in base alle dichiarazioni rese, non sarebbe gravata da contributi addizionali.

Fino alla stessa data (31 gennaio), resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Le preclusioni e le sospensioni continuano a non applicarsi nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

3. In via eccezionale, per fronteggiare l'emergenza COVID, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa COVID, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto **l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del DL Agosto per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane**, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del DL Agosto possono rinunciare, per la frazione di esonero richiesto e non goduto, e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

4. Per sostenere i settori economici colpiti dalle nuove misure restrittive ed interdittive, viene altresì prevista la **sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali** e assistenziali e dei premi per l'assicurazione, **di competenza del mese di novembre 2020**.

In particolare, la sospensione opera con riferimento ai dipendenti dei datori di lavoro privati aventi sede operativa nel territorio dello Stato e appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nell'allegato 1 del Decreto in esame. Il pagamento dei contributi sospesi è effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Misure in materia di sanità e giustizia

Il DL prevede che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta possano eseguire i **tamponi antigenici rapidi**. Costoro, attraverso il sistema tessera sanitaria, predispongono il referto elettronico rendendolo disponibile all'assistito e inviano i dati sul numero di tamponi effettuati al dipartimento di prevenzione della ASL, al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica e alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero della Salute, ai fini dell'espletamento delle funzioni di prevenzione e controllo.

Inoltre, è istituito presso il Ministero della Salute il **servizio di risposta telefonica** con il compito di svolgere attività di *contact tracing* per finalità di sorveglianza sanitaria e di "accompagnamento" verso i servizi di prevenzione ed assistenza delle ASL di competenza.

Le misure sono positive in quanto alleggeriscono la "pressione" della domanda di tamponi sulle ASL e introducono forme di tracciabilità digitale dei soggetti positivi.

Il provvedimento disciplina, poi, lo svolgimento dell'**attività giurisdizionale** in questa fase emergenziale, con l'obiettivo di contemperare le esigenze di continuità dei procedimenti civili, penali e amministrativi con il permanere dello stato d'emergenza sanitaria.

In particolare, le udienze civili e penali cui è ammessa la presenza del pubblico si celebrano a porte chiuse. Le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti, dai loro difensori e dal PM possono essere tenute con modalità da remoto. In generale, nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte da remoto. Anche nel processo amministrativo la discussione orale nei TAR e al Consiglio di Stato deve svolgersi da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. Infine, si consente lo svolgimento da remoto delle udienze del processo tributario, in caso di situazioni che precludano la libera circolazione nel territorio nazionale o di pericolo per l'incolumità pubblica. In alternativa, le controversie

fissate per la trattazione in udienza pubblica passano in decisione sulla base degli atti depositati, salvo che almeno una delle parti non ne richieda la discussione.

In tema di **esecuzioni immobiliari**, è prorogata al 31 dicembre 2020 la sospensione in tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, disponendo al contempo l'inefficacia di ogni pignoramento di tale specie, effettuato a partire dal 25 ottobre.

Export, fiere internazionali e altre misure

Il DL recepisce la richiesta di Confindustria di estendere anche alle **società organizzatrici di fiere** (molte riconducibili a nostre associazioni di categoria) la possibilità di accedere al Fondo Simest istituito con il DL Agosto - e riservato solo agli enti fieristici - con una dotazione di 300 milioni di finanziamenti e di 63 milioni a fondo perduto.

Tuttavia, sarebbe necessario introdurre misure di ristoro anche per le imprese che hanno sostenuto costi non rimborsabili per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, in Italia, annullate o rinviate a seguito dell'entrata in vigore delle ultime misure restrittive.

Inoltre, in tema di **sostegno all'export**, viene rifinanziato il fondo 394 per 150 milioni di euro e il Fondo promozione integrata per ulteriori 200 milioni, con l'obiettivo di far fronte alle numerose domande di finanza agevolata da parte delle imprese a Simest. Come già evidenziato da Confindustria, si tratta di importi che non potranno coprire tutte le richieste, per cui sarebbe necessario incrementare la dotazione di altri 600 milioni sul Fondo 394 e di 200 milioni sul Fondo promozione integrata.

Da segnalare, infine, i circa 600 milioni di euro stanziati per il **sostegno di settori particolarmente colpiti** dalla crisi pandemica (agenzie di viaggio e tour operator; alberghi e terme; editoria e congressi) e il rifinanziamento (5 milioni) del comparto del Fondo di garanzia gestito dall'Istituto per il credito Sportivo e dedicato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità dei soggetti che, a vario titolo, esercitano attività sportive.